



COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI E NATANTI.

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 31/10/2012



COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO
AREA VIGILANZA



REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI VEICOLI E DEI NATANTI NEL COMUNE DI MARCIANA MARINA

ART. 1 – INDIVIDUAZIONE DEL SERVIZIO

Il presente regolamento disciplina il servizio per la rimozione dei veicoli, disposta a norma dell'art. 159 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n.285 e alle norme vigenti del Codice della navigazione approvato con Decreto Ministeriale del 4 Settembre 1998, n. 401, dal personale dipendente dall'Ufficio di Polizia Municipale durante lo svolgimento delle attività di competenza degli organi di Polizia stradale.

ART. 2 – CONTINUITA' DEL SERVIZIO

Gli interventi per la rimozione dei veicoli e dei natanti potranno essere richiesti e dovranno essere effettuati ogni giorno dell'anno, sia lavorativo che festivo, ed in qualsiasi momento nell'arco delle 24 ore del giorno.

ART. 3 – MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di rimozione dei veicoli è gestito mediante affidamento in concessione triennale, rinnovabile per un ulteriore trienni, ai soggetti idonei di cui all'art. 354 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 16 Dicembre 1992, n.495 e successive modificazioni), con le modalità indicate dallo stesso art. 354, dal successivo art. 397 e dal presente Regolamento.

ART. 4 – AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE

All'affidamento della concessione provvede il competente organo dell'Amministrazione Comunale, previo esperimento di apposita gara, con le modalità previste nel vigente Regolamento dei contratti del Comune, tra le ditte, in possesso dei requisiti di Legge, presenti sul territorio comunale ovvero sul territorio dei comuni limitrofi.

ART. 5 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio di rimozione si articola nelle seguenti distinte fasi:

- a) Richiesta di intervento da parte dell'Ufficio di Polizia Municipale (diritto di chiamata)*
- b) Operazioni connesse al carico e scarico del veicolo o del natante*
- c) Trasferimento del veicolo o del natante al luogo di custodia (indennità chilometrica)*
- d) Custodia.*

Le prestazioni di cui ai precedenti punti a), b), c) sono considerate come diurne se effettuate dalle ore 6.00 alle ore 22.00, notturne nelle altre ore.

Le tariffe da applicare sono quelle indicate dalla Giunta Comunale, secondo quanto stabilito dal Decreto 4 settembre 1998, n.401, con le maggiorazioni e rivalutazioni dallo stesso decreto consentite, e riportate nell'atto di concessione del servizio.

IL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO HA L'ONERE DI TENERE ESPOSTA PRESSO IL LUOGO DI CUSTODIA UNA TABELLA RIPISTANTE LE TARIFFE IN VIGORE.

ART. 6 – RICHIESTA DI INTERVENTO

Il concessionario deve assicurare la pronta reperibilità e la disponibilità dei mezzi adibiti alle rimozioni, al fine di effettuare gli interventi richiesti dall'Ufficio di Polizia Municipale con immediatezza, secondo quanto indicato nell'art. 2.

Art. 7 – RIMOZIONE DEL VEICOLO O DEL NATANTE

Per intervento di "rimozione di veicolo o natante" si intende l'insieme delle operazioni effettuate dal concessionari, su richiesta dell'Ufficio di Polizia Municipale, costituito da:

- a) Uscita immediata del carro attrezzi;*
- b) Raggiungimento dell'area di circolazione in cui è stata richiesta la rimozione, prelievo del veicolo o natante interessato e trasferimento dello stesso nel luogo di deposito;*
- c) Custodia provvisoria del veicolo o natante nel deposito di cui dispone il concessionario del servizio.*

Art: 8 - CUSTODIA

Si definisce come "custodia" la conservazione dei veicoli o natanti rimossi in luogo di deposito attrezzato in modo da garantire la sicurezza dei mezzi depositati, con un responsabile che assume la figura giuridica di custode.

Il ritiro dei veicoli o natanti nel giorno stesso del prelievo esclude la pretesa della corresponsione del diritto di custodia, che si intende esigibile, in unità giornaliere non frazionabili, a decorrere dalla mezzanotte successiva al momento del suddetto prelievo.

Art. 9 – RICONSEGNA DEL VEICOLO O NATANTE

Il responsabile del luogo di deposito è tenuto ad effettuare la riconsegna del veicolo o natante su presentazione da parte dell'interessato, o di persona da lui delegata, di idoneo titolo alla restituzione, previo pagamento delle spese di intervento, rimozione e custodia.

La riconsegna dovrà essere garantita in qualsiasi ora del giorno e della notte.

La riconsegna è immediata nell'orario compreso tra le ore 08.00 e le ore 18.00, oltre detta ora la restituzione è assicurata dal concessionario entro 2 (due) ore dalla richiesta, e a tale scopo dovrà indicare presso il luogo di custodia i recapiti telefonici di riferimento.

Le ricevute comprovanti il pagamento delle spese di rimozione dovranno contenere le voci specifiche degli importi relativi al diritto di chiamata, alle operazioni di carico e scarico, all'indennità chilometrica, all'eventuale superamento del peso relativo alla tariffa minima, alla custodia ed all' I.V.A..

L'indennità chilometrica è calcolata in base alla distanza registrata dal dispositivo contachilometri del mezzo usato per la rimozione, percorrendo il tragitto più breve dal luogo di custodia al luogo di intervento e ritorno.

Il responsabile della custodia trasmette l'elenco dei mezzi o natanti restituiti, unitamente ai dati personali degli interessati, o dei loro delegati all'Ufficio di Polizia Municipale con cadenza mensile.

Art. 10 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario sarà direttamente responsabile delle operazioni tutte attinenti e conseguenti all'intervento richiesto nelle varie fasi di cui all'art. 5, comma 1, del presente regolamento, nonché di ogni e qualsiasi danno provocato a terzi in conseguenza del medesimo.

Art. 11 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere alla revoca della concessione ove ad una inadempienza o irregolarità nella gestione del servizio, formalmente contestata a mezzo lettera raccomandata, segua una successiva inadempienza o non venga rimossa prontamente l'irregolarità.

Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, valgono le disposizioni contenute nell'atto di concessione del servizio.

Il presente regolamento sostituisce integralmente ogni precedente disposizione in materia.